



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto
Settore Area Servizi alle Persone
Ufficio Casa

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - Anno 2022 - Riapertura termini

Il Responsabile del Servizio

Visti:

- l'articolo 11 della Legge n.431 del 09/12/1998 e ss.mm.ii., "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che istituisce il Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento degli alloggi da concedere in locazione;
- l'articolo 7, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 240 del 13/09/2004, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio;
- il Decreto 07/06/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.167 del 19/07/1999, con il quale sono stati definiti, ai sensi del citato art.11 della Legge n.431/1998, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti agli affittuari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la Legge Regione Toscana n.41 del 24 febbraio 2005, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" con particolare riferimento all'articolo 47 che prevede quale strumento per la valutazione della compartecipazione dell'utente alle prestazioni sociali, l'utilizzo dello strumento ISE/ISEE previsto dai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000 le cui disposizioni attuative sono state individuate con D.P.C.M. n.221 del 7/05/1999;
- il D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)";
- la Legge Regionale Toscana n.2 del 02/01/2019, "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)", che norma l'assetto istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica e la disciplina gestionale degli alloggi stessi, in riferimento all'assegnazione degli alloggi, alla mobilità, al canone di locazione, alle autogestioni e ai condomini, alla gestione dei contratti di locazione.

Richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale Toscana:

- n.402 del 30/03/2020, che stabilisce i criteri, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali di cui al Fondo Nazionale ex art.11 Legge n.431/1998 per l'integrazione dei canoni di locazione;
- n.988 del 27/09/2021 e relativo Allegato 1, con la quale, a seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19/07/2021, si approvano delle modifiche all'Allegato A della D.G.R.T. n.402/2020, con particolare riferimento al nuovo punto 7.2 disponendo che i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi ex art.11 L. n.431/1998, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sulla quota destinata all'affitto sul reddito di cittadinanza di cui al D.L. n.4/2019, non essendo cumulabili fra loro.

Richiamata la propria determinazione n. 630 del 03/06/2022 di approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, nonché della relativa modulistica, attinente al procedimento per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.431 del 09/12/1998.

Considerato che:

- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Decreto n.218 del 13/07/2022, ha approvato per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ripartito tra le Regioni e destinato alle famiglie a basso reddito che vivono in una casa in affitto;
- il Decreto n.218/2022 di cui sopra, in considerazione del perdurare dell'emergenza pandemica da Covid-19, per l'anno 2022 prevede l'accesso al contributo anche ai nuclei familiari con un Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 35.000,00 euro che hanno subito una riduzione del proprio reddito Ipef superiore al 25% anche in ragione dell'emergenza Covid-19.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale Toscana n.972 del 08/08/2022, con la quale per l'anno 2022, a seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.218/2022 sopra richiamato, si approvano delle modifiche all'Allegato A della D.G.R.T. n.402/2020 relativamente ai criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art.11 L. n.431/1998, con particolare riferimento ai punti 3.1 lettera i), 6.1 lettera b) e 7.2, giusto Allegato A alla stessa.

In attuazione della propria determinazione n. del di riapertura del bando di concorso per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.431 del 09/12/1998, modificato all'articolo 1, punto 11), recependo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del n.218 del 13/07/2022 e la Deliberazione della Giunta regionale Toscana n.972 del 08/08/2022.

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **23 settembre 2022** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo ad integrazione dei canoni di locazione, per l'anno 2022, secondo quanto disposto dal presente bando, oltre che dalla vigente normativa.

ART. 1

DESTINATARI e REQUISITI

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando:

- 1) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.
- 2) Abbiano la residenza nel comune di Castiglione della Pescaia, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 3) Siano titolari di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;
- 4) Non siano conduttori di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- 5) Non siano assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio ERP nel corso dell'anno 2022 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore dei soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita;
- 6) Non siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Castiglione della Pescaia. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T n. 2/2019;
- 7) Non siano titolari – con riferimento a tutto il nucleo familiare - di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento (art.12 comma 8 l.r.t. 2/2019), il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- 8) Le disposizioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
 - a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

A dimostrazione dovranno essere allegate le copie dei provvedimenti emessi dalle diverse autorità che certificano quanto dichiarato;

- 9) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
- 10) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. n.159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7) e 9).
- 11) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
- 12) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, non essendo possibile prevedere l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.445/2000, devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, la certificazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato estero relativa all'assenza di titolarità di diritti su immobili nei loro Paesi d'origine così come previsto al punto 7) dell'articolo 1 del presente bando oppure, se ricorre il caso di possesso di immobili, la certificazione attestante una o più delle fattispecie previste al punto 8), nonché al successivo punto 11) dell'articolo 1 del presente bando.

12.1 La data di rilascio delle certificazioni non deve essere anteriore a 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del presente bando.

12.2 La documentazione di cui sopra, deve riguardare tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed in base a quanto previsto dalla normativa del Paese d'origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:

- a) dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese d'origine in Italia con firma del Funzionario delegato o del Console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell'obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali;
- b) dalla competente autorità nel Paese d'origine. In tal caso la firma del Funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese d'origine o apostillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille.

12.3 La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n.445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- a) nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
- b) nel Paese d'origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
- c) in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati;
- d) in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.

12.4 Le disposizioni sopra indicate, previste per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, non si applicano:

- a) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- b) nei confronti di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire la certificazione, analogamente a quanto previsto all'art.2 comma 1-ter lettera c) del Decreto Legge n.4 del 28/01/2019 (recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito in Legge n.26 del 28/03/2019. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, previsto al citato art.2 comma 1-ter lettera c) del D.L. 4/2019, è necessario, a pena di esclusione, allegare alla domanda di contributo una certificazione dell'Ambasciata o del Consolato del Paese d'origine in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge, attestante l'impossibilità di certificare il possesso di beni immobili da parte dei componenti

maggioresni del nucleo familiare. Nel caso in cui il Paese d'origine non rientrasse nei Paesi individuati dal predetto decreto ministeriale, la mancata presentazione della certificazione comporta l'esclusione dalla graduatoria.

12.5 Sono esclusi, dal richiedere la certificazione al proprio Paese di origine, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere certificati nei relativi titoli di soggiorno da allegare alla domanda;

- 13) Siano in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. e relativa attestazione ISEE dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore Situazione Economica) **non superiore ad euro 29.545,98** (Valore ISE di cui al punto 3.1 lettera h) Allegato A alla Delibera Giunta Regionale n. 402/2020);
- 14) Siano in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

	VALORE ISE		INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia A	fino a € 13.619,58 (corrispondenti a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022)		Non inferiore al 14%
	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia B	da € 13.619,58 a € 29.525,98	Non superiore a € 16.500,00	Non inferiore al 24%

In caso di valore ISEE superiore a euro 16.500,00 = oppure ISE superiore a euro 29.525,98 la domanda non verrà accolta.

I contributi di cui alla legge n. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto questo comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

I nuclei familiari che autocertificano e dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito Irpef superiore al 25% devono essere in possesso di una Attestazione ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 euro. La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di Attestazione ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito Irpef superiore al 25% a causa dell'emergenza Covid-19 il limite ISEE è aumentato a 35.000,00 euro. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui al precedente punto 10) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Attestazione ISEE corrente o ISEE ordinario.

Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 2

POSIZIONE REDDITUALE

La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dalla certificazione I.S.E./I.S.E.E. del nucleo familiare determinata secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 05/12/2013 n.159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)". Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E./I.S.E.E. di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico e secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n.159/2013.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano I.S.E. pari ad euro 0,00 ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei seguenti casi:

a) presenza di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;

- b) presenza di espressa certificazione che attesti la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione della Pescaia. In questo caso nella dichiarazione dovrà essere indicata la somma ricevuta nell'anno 2021.
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito, rilevabile dalla DSU, tale da giustificare il pagamento del canone.

Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, documentazione atta a dimostrare la situazione reddituale del soggetto e copia del documento d'identità.

Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2022.

ART. 3

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio.

ART. 4

NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, pur non essendo legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico.

Il nucleo familiare deve corrispondere a quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre che nella attestazione I.S.E./I.S.E.E.

Il nucleo familiare, pertanto, corrisponde a quello di cui all'articolo 3 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013 e successive modifiche.

In caso di separazione dei coniugi, con provvedimento del Tribunale o di un altro procedimento in corso, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

Alla domanda di partecipazione al bando devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) per i cittadini extracomunitari, copia permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) copia integrale del contratto di locazione e della documentazione indicante ed attestante gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- d) copia del documento attestante il pagamento dell'ultima imposta di registro annuale (Mod. F23/24), o in alternativa della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della cedolare secca ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni;
- e) Dichiarazione Sostitutiva Unica redatta secondo la nuova normativa di cui al D.P.C.M. 05/12/2013 n.159, e relativa attestazione ISE/ISEE, in corso di validità;
- f) nel caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, di cui all'articolo 1 punti 6) e 7) del bando, documentazione attestante l'indisponibilità degli immobili come previsto dal successivo punto 8) del medesimo articolo 1 del bando;
- g) nel caso di titolarità di diritti reali o pro-quota su immobili (valore catastale superiore a 25.000,00 euro), di cui al punto 11) dell'articolo 1 del bando, documentazione attestante la indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
- h) per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato estero di origine, tradotta in lingua italiana, ai sensi dall'art.33 del D.P.R. n.445/2000, attestante all'assenza di titolarità di diritti su immobili nei loro Paesi d'origine, punto 7) dell'articolo 1 del bando oppure, se ricorre il caso di possesso di immobili, la certificazione attestante una o più delle fattispecie previste al punto 8) del medesimo articolo 1 del bando. Detta documentazione deve essere conforme a quanto previsto dal punto 12) commi 12.1, 12.2 e 12.3 dell'articolo 1 del presente bando;
- i) per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione prevista dal punto 12), comma 12.4 lettera b) dell'articolo 1 del bando, rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato del Paese d'origine in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge, attestante l'impossibilità di certificare il possesso di beni immobili da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare;
- j) per i nuclei familiari con Attestazione ISE pari ad euro 0,00, ovvero inferiore rispetto al canone annuo di locazione (fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 del bando):

– dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, circa la fonte di sostentamento, redatta secondo il modello predisposto ed allegato al presente bando (modello A);

– certificazione che attesti la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione della Pescaia;

per i nuclei familiari che autocertificano e dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%, Attestazione ISEE corrente, o in alternativa, dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020) per la dimostrazione dei requisiti di cui all'articolo 1 punto 11) lettera b) del presente bando.

ART. 6

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando, per i quali non è richiesta la documentazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso ed al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 1) **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.** L'ufficio casa provvede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando ed alle D.G.R.T. n. 402/2020 e 988/2021. Provvede secondo quanto indicato al precedente articolo 6, effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale. L'amministrazione comunale, in sede istruttoria, può richiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di quelle erronee o incomplete, oltre che esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
- 2) **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.** L'ufficio casa procederà alla adozione della graduatoria provvisoria articolata nelle due fasce "A" e "B" di cui all'art. 1, punto 14), del presente bando. Sarà possibile presentare ricorso avverso l'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'albo. Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio. L'ufficio comunale competente deciderà sui ricorsi presentati con la valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti per l'opposizione, purché relativi a condizioni dichiarate nella domanda e possedute alla data di presentazione della stessa. Successivamente formulerà la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti dal precedente articolo 7. La graduatoria definitiva, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni, esplica la sua validità dalla pubblicazione all'albo. Il comune invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo in merito al codice identificativo della propria pratica, in quanto i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del comune, facendo riferimento al suddetto codice identificativo nel rispetto delle norme sulla privacy. Per le pratiche inviate tramite pec personale, farà fede il numero di protocollo come codice identificativo.

ART. 8

DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici e dall'art.11 della Legge n.431/1998, ed è erogato nei limiti delle risorse stanziato dal comune e di quelle assegnate ed erogate dalla Regione Toscana. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il **contributo teorico** è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini di seguito indicati:

- 1) per i nuclei familiari rientranti nella Fascia A di cui all'articolo 1, punto 14) del presente bando: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00 annui;
- 2) per i nuclei familiari rientranti nella Fascia B di cui all'articolo 1, punto 14) del presente bando: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00 annui.

Come disposto dal punto 7.2 dell'Allegato A alla D.G.R.T. n.402/2020 così come modificato dalla D.G.R.T. 988/2021, per i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza si procederà secondo quanto previsto all'art. 1 punto 15) del presente bando, in modo da consentire all'INPS la compensazione del contributo ricevuto in attuazione del presente bando sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Il comune, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso, erogherà percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante, al fine di allargare la platea dei beneficiari ed assicurare prioritariamente la copertura della Fascia A e, in subordine ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, la copertura parziale della Fascia B. Come disposto dalla D.G.R.T. n.402/2020, Allegato A articolo 7 punto 7.4, il Comune, all'atto

dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, potrà destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B", nel rispetto dei limiti stabiliti dall'allegato A stesso.

Come disposto dalla D.G.R.T. n.402/2020, Allegato A articolo 5 punto 5.3, l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00. Ai sensi del successivo punto 5.4, i limiti indicati sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

ART. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. Il comune provvederà all'erogazione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, costituite dalla somma appositamente stanziata in bilancio e da quella assegnata ed erogata dalla Regione Toscana quale quota parte del fondo nazionale e regionale per l'integrazione dei canoni di locazione ripartite ed assegnate al comune di Castiglione della Pescaia, previa verifica della veridicità dei dati autocertificati, dell'effettiva situazione economico sociale del nucleo familiare richiedente, provvedendo all'esclusione delle domande ritenute inattendibili ai fini del sostentamento familiare in riferimento alle situazioni con I.S.E. pari ad euro 0,00 ovvero inferiore al canone di locazione per cui si chiede il contributo.

Per poter ricevere il contributo riconosciuto in fase di valutazione delle richieste presentate, i beneficiari dovranno presentare, **entro la data del 31/01/2022**, copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2022 o di idonea documentazione equipollente, nonché copia della ricevuta di pagamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti il pagamento di un canone di locazione diverso da quello di riferimento risultante dal contratto, di cui all'articolo 3 del bando ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello di riferimento, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello di riferimento, si procederà alla rideterminazione del contributo spettante ma non alla revisione della graduatoria.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto ingiustificato a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 10

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria, come previsto dall'articolo 11, comma 3, della Legge n.431/1998 come modificato con Legge n.269/2004.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi o al familiare che succede nel rapporto di locazione (ai sensi dell'art. 6 Legge n.392/1978), previa presentazione di specifica richiesta al comune da parte degli stessi con allegata documentazione che attesti lo stato giuridico di eredi.

ART. 11

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Castiglione della Pescaia.

Tali moduli saranno in distribuzione presso il Comune di Castiglione della Pescaia a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando.

Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia: www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it

La domanda potrà essere presentata, debitamente compilata, **all'UFFICIO PROTOCOLLO** dell'ente, **entro il giorno 30 settembre 2022** nei seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI':	dalle ore 09:30 – alle ore 12:30
MARTEDI' e GIOVEDI':	dalle ore 15:30 – alle ore 17:00

oppure inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Comune di Castiglione della Pescaia – “UFFICIO CASA” - Contributi affitto – Strada Prov.le del Padule n. 3 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR).

Tale raccomandata dovrà pervenire entro il termine suddetto pena il non accoglimento (NON farà fede il timbro postale).

La domanda, con la relativa documentazione allegata, potrà altresì essere inviata tramite PEC - Posta Elettronica Certificata - all'indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it.

Il Comune di Castiglione della Pescaia non si assume alcuna responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere completa di tutti i dati richiesti, corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione, oltre che di fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. contenere, pena esclusione, tutte le dichiarazioni utili alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso. Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al DPCM 18/05/01 e relativa attestazione ISE e ISEE, in corso di validità.

Saranno inoltre escluse le domande prive di sottoscrizione.

ART. 12

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi non sanabili di esclusione dalla graduatoria dell'istanza di contributo, la mancanza di firma in calce alla stessa o la presentazione di istanza priva della copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Per i cittadini extracomunitari, sono motivi di esclusione, oltre a quelli di cui sopra, la presentazione di istanza priva della copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Costituisce inoltre motivo di esclusione la presentazione della domanda oltre il termine previsto dal presente bando. Sono, infine, motivi di esclusione dell'istanza di contributo la domanda incompleta per uno dei dati richiesti in autocertificazione o mancante della documentazione di cui al precedente articolo 5 che ne impedisca la corretta istruttoria e valutazione.

ART. 13

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, l'amministrazione comunale procederà alla verifica delle autocertificazioni dei soggetti aventi diritto al beneficio. Gli elenchi dei beneficiari dell'agevolazione tariffaria saranno inviati alla Guardia di Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISE/ISEE, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana Qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici indebitamente conseguiti e, in questo caso, per la dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e art.316 ter del Codice Penale). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n.445/2000.

ART. 14

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n.431 del 09/12/1998, alla Legge Regionale Toscana n.2 del 02/01/2019, al D.P.R. n.445 del 28/12/2000, al DPCM n.159 del 05/12/2013 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.402 del 30/03/2020, oltre che alla normativa ed alle direttive regionali in materia.

Informativa privacy

Regolamento generale protezione dati 679/2016

Il Comune di Castiglione della Pescaia informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui l'ente è tenuto, ai sensi del Regolamento UE R.G.P.D. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Finalità del trattamento:

La raccolta dei dati da parte del comune di Castiglione della Pescaia persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Il trattamento è connesso all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso.

Il Comune di Castiglione della Pescaia tratterà i dati personali conferiti o acquisiti presso banche dati istituzionali interne o di altri enti istituzionali pubblici, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla procedura per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020, ex art.11 L. n.431/1998 e D.G.R.T. n.402/2020.

Categoria Particolare Dati:

Il Comune di Castiglione della Pescaia, per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente bando, potrà trattare categorie particolari di dati personali, ai sensi degli artt.9 e 10 del Regolamento UE R.G.P.D. 679/2016. Il trattamento sarà effettuato solo se trova il proprio fondamento in una norma di legge o regolamento o su espresso consenso.

Modalità Trattamento e Conservazione:

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, ai sensi di quanto previsto dall'art.32 del Regolamento UE G.D.P.R. 679/2016, in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali saranno trattati e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme, in ossequio al principio di ultrattività sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Categorie Destinatari e Diffusione:

I dati personali potranno essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge o regolamento.

I dati personali saranno trattati dal comune di Castiglione della Pescaia e da altre pubbliche amministrazioni ai quali gli stessi saranno inviati per l'accertamento delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Inoltre i dati personali saranno comunicati alla Regione Toscana per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo di cui al presente bando.

Trasferimento Dati:

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno del Trattamento. I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:

Il comune di Castiglione della Pescaia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato:

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante della Privacy).

Titolare Trattamento Dati:

Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Castiglione della Pescaia, nella persona del Sindaco pro tempore Elena Nappi, con sede in Strada Provinciale del Padule, km 19 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR), riferimenti: PEC comune.castiglione.pescaia@legalmail.it - mail e.nappi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it Tel.0564-927211.

Responsabile Trattamento Dati:

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per il presente procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore “ Servizi Area alle Persone” del Comune di Castiglione della Pescaia, D.ssa Giorgia Giannini – Riferimenti: PEC comune.castiglione.pescaia@legalmail.it - mail g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - Tel.0564-927240.

Responsabile Protezione Dati:

Il Responsabile della protezione dei dati personali è la SYSMAR Srl (P.Iva 01167010535), con sede legale in via Mazzini, 8 – 58100 Grosseto (GR), nella persona del legale rappresentante Marco Ristori – Riferimenti: PEC sysmar@legalmail.it. e-mail: sysmar@sysmar.com Tel.0564-23644

Responsabile Procedimento:

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del settore Servizi Area alle Persone del Comune di Castiglione della Pescaia, D.ssa Giorgia Giannini – Riferimenti: PEC comune.castiglione.pescaia@legalmail.it - mail g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - Tel.0564-927240

Si informa che il trattamento dei dati da parte del Comune di Castiglione della Pescaia è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento dei dati personali richiesti e previsti potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Giorgia Giannini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate)